Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 luglio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 041 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 5 luglio, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Altezza Serenissima il Principe Wongsanuvatra Devakula, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Tailandia.

(4191)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1961, n. 547.

Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ai minorati della vista.

Art. 2.

All'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è concesso per esigenze eccezionali relative all'esercizio 1960-61 un contributo straordinario di lire 700 milioni.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la concessione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti che provvedono all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei sordomuti bisognosi, da utilizzare per gli scopi che saranno indicati dal Ministero medesimo.

Il Ministero dell'interno provvede al controllo sull'impiego delle sovvenzioni concesse.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 giugno 1961, n. 548.
Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele Amari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'edizione critica delle opere e del carteggio di Michele Amari è autorizzata la spesa di lire 20 milioni ripartiti in dieci quote annuali di lire 2 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1970-71, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Alla spesa di lire 2 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 giugno 1961, n. 549.
Istituzione di posti gratuiti nei Convitti « Fabio Filzi » di Gorizia e « Nazario Sauro » di Trieste dell'Opera assistenza profughi giuliani e dalmati e nei Convitti nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 sono istituiti presso i Convitti « Fabio Filzi » di Gorizia e « Nazario Sauro » di Trieste, gestiti dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, rispettivamente 80 e 50 posti gratuiti destinati ad alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

Art. 2.

A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 sono istituiti presso i Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile, 130 posti gratuiti destinati ad alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto sovranità od amministrazione della Jugoslavia.

Art. 3.

I posti così istituiti saranno conferiti dal Ministero della pubblica istruzione che provvederà ad emanare annualmente il relativo bando di concorso.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 52 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 280 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e conseguente aumento di pari importo del capitolo n. 99 del bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 giugno 1961, n. 550.
Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pen-

sione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

Art. 2.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, per i servizi militari comunque prestati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nonchè le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge, quali risultano modificate dal precedente articolo 1.

Art. 3.

Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze delle Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.

Art. 5.

A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata a decorrere dalla predetta data.

Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di riversibilità nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1° luglio 1961.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 giugno 1961, n. 551.

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGEVOLAZIONE NELL'ACCESSO AL LAVORO E ALLA CASA

Art. 1.

Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci, o frazione di dieci.

Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico, o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva, l'interessato deve documentare, nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico.

Art. 2.

Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data dell'accoglimento della domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949.

Art. 4.

Gli Enti aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno tra genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di quattro o più camere, già costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati nei commi precedenti.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia numerosa, purchè ne facciano domanda.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI IN MATERIA SCOLASTICA

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente:

« L'esonero e il semiesonero, sono concessi, in ogni caso, alle famiglie, che comprendano almeno cinque figli a carico, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare ».

Art. 6.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell'esenzione o all'esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare, sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 4 della succitata legge.

Art. 7.

All'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per la ammissione in istituti convenzionati ».

TITOLO III

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI MILITARI

Art. 8.

I numeri 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

« 2) figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

Art. 9.

All'articolo 128 del testo unico predetto, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro per la difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico ».

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 10.

Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue:

Art. 161. — *Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti.* — I contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni:

a) aumento a lire 5.000.000 della quota fissa ammessa in detrazione dal reddito complessivo soggetto all'imposta complementare, ai sensi dell'articolo 138, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia;

b) riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile, al netto della quota esente di cui al primo comma dell'articolo 89, sui redditi di terreni e dei fabbricati e della imposta sui redditi agrari, in modo che rimanga esente una quota complessiva di lire 5.000.000.

Il numero dei figli necessario per godere di tali agevolazioni è ridotto a sei per le vedove di guerra, finchè permane lo stato vedovile.

Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione della impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante.

Le agevolazioni previste nei commi precedenti continuano a competere in caso di morte dei genitori a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia effettivamente a carico non meno di quattro fratelli ».

« Art. 163. — *Agevolazioni ridotte.* — Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti competono nella misura della metà quando il numero dei figli effettivamente a carico non è inferiore a cinque ».

Art. 11.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse accertato dall'ufficio non superi i 20 milioni di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano almeno cinque.

Nel caso che uno o più figli godano di un patrimonio personale, la quota a loro spettante del valore complessivo dell'asse viene esclusa dalla riduzione sopra accordata.

Art. 13.

Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o all'abitazione della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricor-

rano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — ZACCAGNINI — BOSCO — ANDREOTTI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 giugno 1961, n. 552.

Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1961, previsto dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1961, n. 325, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino per la presentazione della relazione al Senato ed alla Camera, è prorogato al 31 dicembre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 1° luglio 1961, n. 553.

Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi a cattedre universitarie di scienza delle costruzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni delle facoltà di ingegneria delle Università e dei Politecnici, nonchè a quelle degli Istituti universitari di architettura, sono inclusi nello elenco dei laboratori ufficiali di cui ai regi decreti 16 novembre 1939, nn. 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961.

Autorizzazione all'Istituto superiore lattiero-caseario di Mantova all'acquisto di immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 giugno 1932, n. 789, con il quale venne fondato in Mantova l'Istituto zootecnico e caseario, nella forma di Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 791, relativo alla trasformazione dell'Istituto caseario zootecnico « Umberto di Savoia » di Mantova in « Istituto superiore lattiero caseario » ed all'approvazione del nuovo statuto;

Vista la deliberazione in data 24 febbraio 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova decise di trasferire a titolo gratuito al locale Istituto caseario e zootecnico i beni immobili specificati nella deliberazione stessa, che di fatto erano stati già conferiti dal cessato Consiglio provinciale dell'economia corporativa all'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione in data 24 gennaio 1957, con la quale la citata Camera di commercio decise di provvedere all'acquisto, per la somma di L. 38.000.000 del fondo « Cerchie », in comune di Curtatone, da destinare ad azienda agraria a servizio del ripetuto Istituto zootecnico caseario;

Visto l'atto pubblico, rogato dal dott. Alessandro Bassani, notaio di Mantova in data 29 gennaio 1957, n. 3101 di repertorio, con il quale la Camera di com-

mercio, in attuazione di ciò che era stato deciso con la citata deliberazione del 24 febbraio 1955, ha trasferito in proprietà irrevocabilmente e senza alcun corrispettivo all'Istituto caseario e zootecnico di Mantova i fabbricati con annesso terreno, siti in comune di Mantova, località Castelnuovo Angeli, via Leopoldo Pilla, civico n. 25, distinti nel vigente catasto terreni - Mantova - Sez. B, foglio 11°, mappali 10, 81; 101, 103; 104 della complessiva superficie di Ha. 4.11.69 e nel catasto fabbricati - Mantova - Sez. B, foglio 11°, mappali 105, 108, 115 e 14;

Visto l'atto pubblico in data 29 settembre 1957, n. 3102, di repertorio a rogito notaio Bassani, con il quale l'Istituto ha acquistato il fondo denominato « Cerchie » con fabbricato colonici e rustici, situato in comune di Curtatone, distinti nel vigente catasto terreni, al foglio II, mappali 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 26, 27, 33 e 35 del a complessiva superficie di Ha. 35.59.12;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento di applicazione approvato con regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la lettera n. 37468 del 3 ottobre 1960, con la quale il Prefetto di Mantova esprime parere favorevole per la concessione dell'autorizzazione all'acquisto degli immobili sopradescritti;

Riconosciuta l'opportunità e la convenienza di concedere l'autorizzazione all'acquisto degli immobili medesimi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto superiore lattiero-caseario di Mantova, ai sensi ed ai fini sopra indicati, è autorizzato all'acquisto degli immobili di cui alle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1961
Registro n. 183 Agricoltura e foreste, foglio n. 14

(4215)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Abruzzi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della marina militare;

Visto il regio decreto 22 settembre 1934, n. 1615, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1934, atti del Governo, registro n. 352, foglio n. 41, col quale l'incrociatore « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato dell'unità suddetta, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla rimessa in efficienza della stessa, come da verbale n. 2226, in data 21 marzo 1961, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave « Abruzzi », di cui al regio decreto 22 settembre 1934, n. 1615, citato nelle premesse, viene radiata, dal 30 aprile 1961, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1961
Registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 30

(4118)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1961.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, n. 1114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956, con il quale è stata approvata una modificazione allo statuto de Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.), relativa alla istituzione di un Collegio di revisori dei conti, in conformità della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 7 lug io 1955;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 15 settembre 1960, relativo alla nomina del Co legio dei revisori dei conti del Centro internazionale radio-medico per la durata di un quadriennio a decorrere dall'esercizio 1960-1961;

Vista la lettera in data 15 maggio 1961, con la quale l'ispettore generale dott. Lorenzo Fei, rappresentante de' Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in seno al suddetto Collegio, chiede in relazione alle direttive di Governo sulla pluralità degli incarichi di essere esonerato dall'incarico stesso;

Di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino allo scadere dell'attuale quadriennio di carica (1961-1964) del Collegio dei revisori dei conti del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.), è nominato membro del Collegio stesso il dott. Luciano Cannafoglia,

direttore di sezione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Lorenzo Fei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1961.

Revoca dell'autorizzazione a gestire in Montecchio Emilia una succursale dei propri Magazzini generali, concessa alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia con decreto ministeriale 15 novembre 1949.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1939, con il quale la Cassa di risparmio di Reggio Emilia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Reggio Emilia Magazzini generali;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1949, con il quale il suddetto Istituto di credito è stato autorizzato ad istituire e gestire in Montecchio Emilia, via del Municipio, una succursale dei Magazzini generali;

Considerato che la succursale predetta ha cessato la propria attività, come comunicato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia con nota n. 6858 del 17 maggio 1961;

Vista l'istanza in data 5 giugno 1961, con la quale la Cassa di risparmio di Reggio Emilia chiede che sia revocata l'autorizzazione ad esercitare la citata succursale;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione a gestire in Montecchio Emilia, via del Municipio, una succursale dei propri Magazzini generali, concessa alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia con decreto ministeriale 15 novembre 1949, di cui alle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Il dott. Michele Delsedime, nato a Torino il 31 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Torino il 3 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4235)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1961, registro n. 16 Interno, foglio n. 266, l'Amministrazione comunale di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.690.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4237)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1961, registro n. 16 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di San Leo (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 33.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1961, registro n. 16 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	309862	1.750 —	Rivelli *Angelina* di Francesco, dom. a Tricarico (Potenza), vincolata per dote	Rivelli *Mariangela* di Francesco, dom a Tricarico (Potenza), vincolata per dote
Rendita 5 % (1935)	214637	600 —	Rivelli *Angelina* fu Francesco, moglie di Romaniello Nicola, dom. in Milano, vincolata per dote	Rivelli *Mariangela* fu Francesco, moglie di Romaniello Nicola, dom. in Milano, vincolata per dote
Red. 3,50 % (1934)	61293	210 —	*Crocco* Bice di Luigi, moglie di Crocco *Arturo*, dom. a Roma, usufrutto vitalizio a Li Castri Patti fu Carlo, dom. a Palermo	*Li Castri Patti* Bice di Luigi, moglie di Crocco *Gaetano Arturo*, usufrutto vitalizio a Li Castri Patti Luigi fu Carlo, dom a Palermo
B. T. N. 5 % (1959)	9688	5.000 —	*De Biasi* Generoso di Pasquale, dom. in Guardia Lombardi (Avellino)	*Di Biasi* Generoso di Pasquale, dom. in Guardia Lombardi (Avellino)
Red. 3,50 % (1934)	150738	420 —	Maina Lorenzo di Ernesto, dom. a Torino, usufrutto vitalizio a *Genero* Lucia fu Antonio, ved. di Maina Carlo fu Lorenzo, dom. a Torino	Maina Lorenzo di Ernesto, dom. a Torino, usufrutto vitalizio a *Gennero* Lucia fu Antonio, ved. di Maina Carlo fu Lorenzo, dom. a Torino
Rendita 5 % (1935)	167044	500 —	De Matteis *Filomena*, di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. a Castelpagano (Benevento)	De Matteis *Anna Maria Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. a Castelpagano (Avellino)
Id.	167045	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	488100	598,50	Bolchini Vera di Alando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia, usufrutto vitalizio a Rossi *Erminia* fu Luigi nubile, dom. a Mesenzana, frazione di Brissago Voltravaglia (Varese)	Bolchini Vera di Alando minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia, usufrutto vitalizio a Rossi *Maria Erminda* fu Luigi nubile, dom. a Mesenzana, frazione di Brissago Voltravaglia (Varese)
Red. 5 % (1936)	6140	400 —	De Matteis *Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. in Benevento	De Matteis *Anna Maria Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. in Benevento
Rendita 5 % (1935)	37412	600 —	*Ruggiero Torella* di Carlo, dom. in Asti, usufrutto vitalizio a Piccardo *Caterina* fu Giulio, dom. in Genova-Pegli	*Torella di Romagnano Ruggiero* di Carlo, dom. in Asti usufrutto vitalizio a Piccardo *Cattarina* fu Giulio, dom. in Genova-Pegli
Cons. 3,50 % (1906)	422590	38,50	Ronco *Giovanna Teresa* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena	Ronco *Maria Teresa* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena
Ricostr. 5 % Serie 20ª	818	5.000 —	Cassaghi Maria fu Luigi e fu *Bernassani* Angelina, minore sotto la tutela di Cassaghi Vittorio, dom. in Milano	Cassaghi Maria fu Luigi e fu *Bernazzani* Angelina minore sotto la tutela di Cassaghi Vittorio, dom. in Milano.
Id. Serie 56ª	819	2.000 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	27488	5.000 —	*Ceschino Bartolomeo di Giuseppe*, dom. a Biella (Vercelli) vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Ceschino Giuseppe fu Bartolomeo* a garanzia di gestione esattoriale	*Asei Ceschino Bartolomeo di Benedetto Giuseppe*, dom. a Biella (Vercelli) vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Asei Ceschino Benedetto Giuseppe* fu Bartolomeo, a garanzia di gestione esattoriale
Ricostr. 5 % Serie 22ª	37896	250 —	Pappalardo Alberto, nato il 10 gennaio 1900 a Montoro Inferiore, ed ivi domiciliato, l'usufrutto vitalizio spetta a Morese *Margherita* nata il *29 maggio 1898* in Mercato S. Severino ed ivi domiciliata	Pappalardo Alberto, nato il 10 gennaio 1900 a Montoro Inferiore, ed ivi domiciliato, l'usufrutto vitalizio spetta a Morese *Margherete* nata il *23 maggio 1897* in Mercato S. Severino ed ivi domiciliata
Id. Serie 23ª	37897	2.500 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 48ª	37898	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 79ª	37899	5.000 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(3651) Roma, addì 15 giugno 1961 *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 13 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,5975	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,40	598,50	599 —	598,75	598 —	598,60	598,75	601 —	601,40	599 —
Fr. Sv.	143,81	143,81	143,81	143,82	143,78	143,81	143,815	143,82	143,81	143,81
Kr. D.	89,50	89,50	89,48	89,505	89,45	89,50	89,48	89,50	89,50	89,50
Kr. N.	86,51	86,50	86,50	86,53	86,50	86,50	86,5125	86,50	86,51	86,50
Kr. Sv.	120,04	120,03	120,03	120,02	119,90	120,02	120,025	120,02	120,04	120,05
Fol.	172,79	172,74	172,76	172,75	172,75	172,74	172,74	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,50	12,465	12,465	12,4675	12,45	12,46	12,4575	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,655	126,66	126,65	126,66	126,665	126,65	126,65	126,65
Lst.	1728,04	1728 —	1728,20	1727,95	1727,75	1729 —	1728 —	1728,15	1728,05	1728 —
Dm. occ.	156 —	155,98	156 —	155,99	155,95	155,99	155,965	156 —	155,99	155,99
Scell. Austr.	24,02	24,04	24,03	24,05	23,98	24,02	24,045	24,02	24,03	24,02
Escudo Port.	21,60	21,58	21,60	21,59	21,60	21,59	21,56	21,60	21,59	21,60

Media dei titoli del 13 luglio 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	90,20
Id. 3,50 % 1902	92,35
Id. 5 % 1935	105,725
Redimibile 3,50 % 1934	97,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % 1936	99,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	598,75
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	89,492
1 Corona norvegese	86,521
1 Corona svedese	120,022
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,462
1 Franco nuovo (N.F.)	126,662
1 Lira sterlina	1727,975
1 Marco germanico	155,977
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,575

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione della frazione Marina in comune di San Vito Chietino

Con decreto ministeriale 5 luglio 1961, n. 953, è stato approvato, con lo stralcio e le limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione della frazione Marina in comune di San Vito Chietino, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere approvate, incluse nel progetto, è assegnato lo stesso termine di validità del piano originario che — giusta il disposto della legge 28 marzo 1957, n. 222, modificato dalla legge 6 luglio 1960, n. 678 — è prorogato fino al 30 giugno 1965.

(4199)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di Consorzio di bonifica al Consorzio irriguo di Basiliano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno successivo al registro n. 15, foglio n. 201, al Consorzio di Basiliano, con sede in Villaorba, è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di bonifica.

(4205)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa acquese liberi lavoratori edili ed affini « C.A.L.L.E.A. », con sede in Acqui (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1961, i poteri conferiti al dott. Aristide Vasone, commissario governativo della Società cooperativa liberi lavoratori edili ed affini « C.A.L.L.E.A. », con sede in Acqui (Alessandria), sono prorogati dal 13 giugno al 13 settembre 1961.

(4204)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « IX Mostra nazionale di arte figurativa - Premio Spoleto » - Spoleto

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia con nota del 21 giugno 1961, n. 14148, ha comunicato che gli organizzatori della « IX Mostra nazionale di arte figurativa - Premio Spoleto » allestiranno la predetta manifestazione in Spoleto dal 27 agosto al 27 settembre 1961 anzichè dal 30 giugno al 31 luglio 1961, come precedentemente programmato.

(4198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Bando di concorso nazionale, tra ingegneri ed architetti italiani, per la progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli (Castelcapuano), nonchè per lo studio della sistemazione urbanistica della zona compresa tra piazza Tribunali, piazza Capuana, via Carbonara, via Santa Sofia, via Santa Maria ad Agnone, via Tribunali e via C. Muzy.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta la necessità di provvedere all'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli (Castelcapuano), ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309;

Considerato che, data l'importanza e la natura dell'opera si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale, tra ingegneri ed architetti italiani, per la progettazione di massima dell'opera stessa;

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli (Castelcapuano) nonchè per lo studio della sistemazione urbanistica della zona compresa tra piazza Tribunali, piazza Capuana, via Carbonara, via Santa Sofia, via Santa Maria ad Agnone, via Tribunali e via C. Muzy;

Visto il voto n. 1963, reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici Sezione VI, nell'adunanza del 12 novembre 1959;

Vista la lettera del Ministero di grazia e giustizia in data 9 febbraio 1961, n. 2689/NA;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, tra ingegneri ed architetti italiani, per la progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli (Castelcapuano) nonchè per lo studio della sistemazione urbanistica della zona compresa tra piazza Tribunali, piazza Capuana, via Carbonara, via Santa Sofia, via Santa Maria ad Agnone, via Tribunali e via C. Muzy.

Art. 2.

E' autorizzato, sul cap. 100 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 10.000.000 (diecimilioni) occorrente per far fronte alla spesa di cui all'art. 8 del predetto bando di concorso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1961
Registro n. 28 Lavori pubblici, foglio n. 97. — IZZI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici indice un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli (Castelcapuano) da realizzarsi mediante la costruzione di un nuovo complesso edilizio sull'area all'uopo destinata nel nuovo piano regolatore del comune di Napoli depositato e pubblicato il 3 dicembre 1958, in corso di approvazione.

Detto complesso dovrà contenere la sistemazione degli Uffici del tribunale civile e penale della Procura della Repubblica e della Pretura civile e penale. Esso dovrà inoltre essere collegato — a mezzo di sottopassaggio da ubicarsi in corrispondenza dell'area indicata nella planimetria generale in rapporto 1:1000 di cui al successivo art. 2 — all'edificio esistente di Castelcapuano, in cui verranno sistemati gli Uffici della Corte di appello e della Procura generale, dell'Ordine forense ed altri Uffici rappresentativi.

Il progetto dovrà essere integrato anche dallo studio per la sistemazione urbanistica della zona compresa tra piazza Tribunali, piazza Capuana, via Carbonara, via Santa Sofia, via Santa Maria ad Agnone, via Tribunali e via C. Muzy.

I concorrenti dovranno essere iscritti ai rispettivi albi. Ove più ingegneri o architetti si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto all'albo rispettivo.

I componenti di ogni gruppo dovranno preventivamente delegare uno di loro a rappresentarli, autorizzandolo a trattare ed impegnarsi nel nome di tutti.

Ad ogni effetto e conseguenza del presente concorso la partecipazione collettiva di un gruppo di professionisti sarà considerata come quella di un singolo concorrente.

Art. 2.

I concorrenti potranno ritirare presso l'Ufficio del genio civile — Servizio generale in Napoli — in via Marchese Campodisola n. 21, direttamente o a mezzo di un loro incaricato, i seguenti allegati:

A) planimetria generale rapp. 1:1000;

B) prospetto fabbisogno uffici.

A richiesta l'Ufficio del genio civile - Servizio generale di Napoli, invierà a mezzo raccomandata i detti allegati ma non risponderà di eventuali ritardi.

Art. 3.

Il concorrente dovrà rispettare oltre alle prescrizioni contenute nel piano regolatore per la città di Napoli in corso di approvazione, anche le norme del regolamento edilizio comunale sia per quanto riguarda i distacchi, le altezze e le altre limitazioni ed in particolare quelle di igiene e di sicurezza incendi. Dovrà peraltro tenere conto — sopratutto — nell'ambiente nel quale dovranno sorgere i fabbricati stessi.

Il complesso degli edifici dovrà contenere tutti i locali indicati nell'allegato *B*.

Art. 4.

I progetti dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:

a) *Disegni*

1) piano urbanistico generale al rapp. 1:1000;

2) profili urbanistici del piano al rapp. 1:500;

3) planimetria generale degli edifici al rapp. 1:500;

4) prospetti principali e secondari, piante di tutti i piani e sezioni, con le quote essenziali al rapp. 1:200;

5) due prospettive, viste da punti reali che dovranno essere indicati sulla planimetria con l'angolo di visuale.

I disegni dovranno essere eseguiti in bianco e nero a semplice contorno senza effetti d'ombra e montati su cartone o compensato, nelle dimensioni di m. 1,00 × 0,70;

b) *Relazione illustrativa*, in cui oltre a tutte quelle indicazioni che il concorrente riterrà utile di fornire, dovranno essere descritte le strutture adottate, i materiali di cui si prevede l'uso, nonchè i criteri che hanno guidato il progettista.

Dovranno inoltre essere indicati e riassunti in apposita tabella i seguenti dati: superficie netta complessiva degli ambienti; volumi parziali e totali dei vari corpi di fabbrica.

La relazione potrà essere accompagnata da grafici, schizzi, fotomontaggi.

Non sono ammessi altri elaborati oltre quelli sopra indicati. In particolare non si accetteranno modelli o plastici.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire completi al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata - via Nomentana n. 2, Roma, che ne curerà l'accettazione nei locali della Biblioteca al 1° piano del Ministero, non più tardi delle ore 12 del centoventesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non sarà ammessa nessuna tolleranza neppure in casi di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che perveranno trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione

degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Trascorso tale termine il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati.

Dei progetti perventi sarà rilasciata ricevuta.

Gli elaborati saranno firmati dai concorrenti, ovvero saranno contrassegnati con un motto, ove i concorrenti stessi preferissero tale modo di individuazione dei progetti in luogo della firma.

I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti in ogni caso in un foglio chiuso in una busta sigillata contenente pure il certificato d'iscrizione nell'albo professionale nonchè la delega richiesta all'art. 1.

La busta sigillata dovrà essere contrassegnata con la stessa intestazione degli elaborati, e cioè con il nome del capo gruppo ovvero con il motto.

Gli elaborati porteranno la seguente dicitura generale: « Concorso per il progetto di ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli, con costruzione della nuova sede del Tribunale civile e penale, della Procura della Repubblica e della Pretura civile e penale, e sistemazione urbanistica della zona adiacente ».

Detta indicazione sarà ripetuta esternamente alla busta di cui al precedente comma.

Art. 6.

I progetti saranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici e così costituita:

Presidente:

1) un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

2) il direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata;

3) il direttore generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche;

4) un ispettore generale del Genio civile, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5) un esperto, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici; z

6) il provveditore alle Opere pubbliche per la Campania e il Molise;

7) il sopritendente ai monumenti per la Campania;

8) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

9) un rappresentante del comune di Napoli;

10) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli ingegneri;

11) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli architetti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria dei progetti distinguendo quelli meritevoli di premio dagli altri. Il progetto del primo premio sarà dichiarato vincitore del concorso.

La Commissione segnalerà altresì le proposte di sistemazione urbanistica generale che siano ritenute meritevoli di considerazione.

Art. 8.

Al progetto dichiarato vincitore verrà assegnato un premio di L. 3.500.000 (lire tremilionicinquecentomila). La Commissione disporrà inoltre la somma di L. 4.000.000 per l'assegnazione di premi agli altri progetti meritevoli di premio, e la somma di L. 1.000.000 (lire un milione) per i progetti ritenuti meritevoli di considerazione.

Infine sarà a disposizione della Commissione la somma di L. 1.500.000 (lire un milionecinquecentomila) per eventuali riconoscimenti a titolo di rimborso spese nel caso in cui emergano altri elaborati, oltre quelli classificati, meritevoli di particolare considerazione.

Tale somma potrà essere aumentata fino al doppio, qualora risultino disponibili parte delle somme stanziate per i premi come al precedente comma, nel caso che la Commissione stessa non debba assegnare tutte le somme suindicate per i progetti premiati.

Art. 9.

Le buste contenenti le generalità dei concorrenti assegnatari di premi o di rimborso spese saranno aperte dalla Commissione dopo che essa avrà adottato le proprie decisioni in merito alla attribuzione dei premi e della somma a titolo di rimborso spese.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva, in relazione alle disponibilità finanziarie per l'attuazione del progetto, di affidare o meno l'incarico del progetto esecutivo al vincitore del concorso.

Art. 11.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione ed integrità di tutti gli elaborati pervenuti, escluso il primo.

A concorso esperito i progetti non premiati dovranno essere ritirati entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione del risultato del concorso, a cura e spese degli interessati.

Art. 12.

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme del presente bando.

(4194)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione di altri duecentoundici candidati riusciti idonei oltre i vincitori, del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1956, n. 1992.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1956, n. 1992, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1956, registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecento posti di cantoniere in prova;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, n. 5774, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1959, registro n. 37 bilancio Trasporti, foglio n. 25, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del suddetto concorso;

Vista la legge 10 febbraio 1960, n. 1595, con la quale sono stati integrati gli organici del personale dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, servizio personale, numero P.2.1.1.215 del 28 aprile 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova, con decorrenza giuridica 1° giugno 1961, altri duecentoundici candidati idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere, citato nelle premesse, così ripartiti per sedi compartimentali:

Compartimento di Genova	n. 20
Compartimento di Bologna	» 4
Compartimento di Firenze	» 33
Compartimento di Roma	» 52
Compartimento di Napoli	» 24
Compartimento di Bari	» 8
Compartimento di Reggio Calabria	» 50
Compartimento di Cagliari	» 20
	211

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 271. — BONOMI

(4175)

Nomina, presso il Compartimento di Bari, della Sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 139/P.2.1.1 del 13 aprile 1961 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;
Considerato che presso il Compartimento di Bari la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a tremila;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, è nominata presso il suddetto Compartimento di Bari, un Sottocommissione così composta:

Membri:
D'Erasmo dott. Antonio, segretario capo;
Ficele Vincenzo, segretario superiore a riposo.

Segretario:
Bossis dott. Ferdinando, segretario principale.

Roma, addì 24 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4176)

Nomina, presso il Compartimento di Roma, delle Sottocommissioni esaminatrici del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 139/P.2.1.1 del 13 aprile 1961 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;
Considerato che presso il Compartimento di Roma la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a seimila;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, sono nominate presso il suddetto Compartimento di Roma, due Sottocommissioni così composte:

2ª *Sottocommissione*:
Membri:
Melmeluzzi Trento, segretario superiore di 1ª classe;
Rottoli ing. Corrado, ispettore principale a riposo.
Segretario:
Del Soldato Giorgio, segretario principale.

3ª *Sottocommissione*:
Membri:
D'Ambrogio dott. Domenico, ispettore di 1ª classe;
Montenero rag. Annibale, ispettore principale a riposo.
Segretario:
Iacobacci Giulio, segretario capo.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4177)

Risultanze del concorso pubblico ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2647.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il proprio decreto n. 2647, in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 69, con cui è stato indetto un concorso per esami ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo da assegnare ai laboratori di psicologia applicata dell'Azienda che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università;
Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, servizio personale, numero P. 2.1.1.228 del 6 maggio 1961;
Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso, nel termine prefisso all'art. 3 del bando;
Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo da assegnare ai laboratori di psicologia applicata dell'Azienda che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 280. — BONOMI

(4172)

Nomina, presso il Compartimento di Reggio Calabria, della Sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 139 P.2.1.1. del 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Considerato che presso il Compartimento di Reggio Calabria la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a 3000;

Delibera:

La Commissione esaminatrice nominata con delibera n. 139 in data 13 aprile 1961 per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova, citato nelle premesse, per il Compartimento di Reggio Calabria, è integrata e così ricomposta:

Presidente:
Marchese Giovanni, ispettore principale.

1ª *Sottocommissione*

Membri:
Panico dott. Paolo, ispettore 1ª classe;
Cilea Antonino, segretario superiore 1ª classe a riposo;

Segretario:
Laganà Pietro, segretario capo.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Praticò dott. Venanzio, segretario capo;
Latella Alberto, capo stazione principale a riposo.

Segretario:
Morabito Pietro, coadiutore principale.

Roma, addì 24 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4173)

Conferma, nell'incarico, del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Verona incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le «Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la delibera n. 139 P.2.1.1. del 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Delibera:

L'ispettore principale Tacconi Guglielmo, presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Verona per lo espletamento del pubblico concorso a milleduecento posti di manovale in prova citato nelle premesse, collocato a riposo, è confermato nell'incarico.

Roma, addì 1° luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4174)

Avviso riguardante la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1959.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 luglio 1961, verrà pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1959.

(4178)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale delle capitanerie di porto. (Rettifica).

Nel «modello di domanda» allegato al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1961, viene apportata la seguente rettifica:

Dopo le parole «chiedo di essere ammesso al concorso per esami ....» leggasi «a sedici posti» anzichè «a sette posti».

(4197)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1417 del 5 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 255 del 10 marzo 1960;

Visto il proprio decreto n. 1418 del 5 giugno 1961, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici dalle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della sig.ra Cecilia Quacquarini si è resa vacante la condotta consorziale di Pievetorina-Montecavallo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sig.ra Scampolotti Fernanda in Trillini è dichiarata vincitrice della condotta consorziale di Pievetorina-Montecavallo in sostituzione della sig.ra Quacquarini Cecilia, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 luglio 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(4129)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5972 del 28 gennaio 1960, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Faliva Daria	punti	56,680	su 100
2. Preti Elvira	»	52,162	»
3. Parisi Anna Maria	»	51,261	»
4. Passera Franca	»	49,218	»
5. Romagnoli Fausta	»	49,062	»
6 Malaggi Marisa Grazia	»	48,312	»
7. Grezzi Ave	»	47,083	»
8. Milanesi Annita	»	46,938	»
9 Visigalli Carla	»	46,380	»
10 Zagni Delfina	»	45,328	»
11. Grossi Edda	»	45,223	»
12 Turci Luigia	»	41,920	»
13. Gerevini Maria	»	38,643	»
14 Solari Maria	»	38,398	»
15. Sartori Anna	»	35,484	»
16. Maggi Rosa	»	35,064	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 28 giugno 1961

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5972 del 28 gennaio 1960, con il quale venne messa a concorso la condotta ostetrica del comune di Sospiro vacante alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 2267 del 28 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Faliva Daria risultata prima nella graduatoria di merito è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Sospiro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Cremona, addì 28 giugno 1961

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(4212)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria del concorso per il conferimento della farmacia « Ex Proto » di Oria (Brindisi)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3994 del 20 novembre 1960, col quale è stata posta a concorso la farmacia « Ex Proto » di Oria.

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 11 del regolamento del servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in epigrafe indicato:

1. Manisco Adriana	punti	64,27083
2. Rubino Mario	»	61,17916
3. De Franciscis Ennio	»	58,24355

Brindisi, addì 4 luglio 1961

Il medico provinciale: BARNABA

(4208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti in data 24 novembre 1960, numeri 104839 e 104840, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1959 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Cavaion Veronese, San Zeno di Montagna, Bonavigo e Ferrara di Monte Baldo, sono rimaste vacanti delle titolari a seguito di rinuncia o di opzione per altra sede delle vincitrici precedentemente designate e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche Berti Rosa, Ugolini Iole, Rossi Onorina e Spoletto Elda, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi sotto segnate:

1) Berti Rosa: Cavaion Veronese;
2) Ugolini Iole: San Zeno di Montagna;
3) Rossi Onorina: Bonavigo:
4) Spoletto Elda: Ferrara di Monte Baldo.

Il presentre decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 23 giugno 1961

Il medico provinciale: DE MARCO

(4209)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 289 del 25 gennaio 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto n. 240 del 23 gennaio 1961;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1915, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso predetto come segue:

1. Manni Fedora	punti	60,407
2. Gobbini Antonia	»	53,845
3. Giuntini Pierina	»	51,443
4. Camaiti Maria	»	51,008
5. Gori Jolanda	»	50,825
6. Marzucchi Vera	»	50,421
7. Paci Jolanda	»	50,083
8. Pierozzi Colomba	»	50,068
9. Scabissi Franca	»	49,767
10. Pannacci Meris	»	49,355
11. Boccafresca Anna	»	48,731
12. Gennari Vanda	»	48,538
13. Pandolfi Luisa	»	48,437
14. Cavicchi Maria Angelica	»	48,382
15. Cosci Carmela	»	48,380

16. Lucernoni Italia . . . . punti 48,205
17. Giulianelli Lilia . . . . » 48,000
18. Ferranti Adele . . . . » 47,868
19. Rossi Maria . . . . » 47,668
20. Furieri Giorgina . . . . » 47,595
21. Frattesi Barbarina . . . . » 47.416
22. Montagnoli Nella . . . . » 47,351
23. Quacquarini Cecilia . . . . » 47,176
24. Vincenti Giovanna . . . . » 47,160
25. Venturi Orfea . . . . » 47,041
26. Nerucci Noris . . . . » 47,003
27. Zoboli Giovanna . . . . » 46,913
28. Paccoi Penelope . . . . » 46,510
29. Smarrocchio Olga . . . . » 46,425
30. Ceccarelli Laura . . . . » 46,410
31. Marconi Maria . . . . » 46,330
32. Montagnini Edda . . . . » 46,137
33. Municchi Fosca . . . . » 46,080
34. Panfili Diana . . . . » 45,968
35. Momi Marina . . . . » 45,921
36. Oàsi Elisabetta . . . . » 45,906
37. Trubbianelli Dina . . . . » 45,512
38. Milani Persida . . . . » 45,468
39. Micheli Giovanna . . . . » 45,062
40. Minelli Giuliana . . . . » 45,000
41. Faina Anna . . . . » 44,913
42. Avelli Lucia . . . . » 44,836
43. Castellani Rosanna . . . . » 44,832
44. Scapoli Nives . . . . » 44,550
45. Buti Venanzia . . . . » 44,523
46. Di Giuseppe Jolanda . . . . » 44,512
47. Morlunghi Clara . . . . » 44,511
48. Giorni Solange . . . . » 44,413
49. Tibidà Ambra . . . . » 44,347
50. Crescenti Sandrina . . . . » 44,000
51. Paparelli Anna Maria . . . . » 43,867
52. Sabbatini Anna Maria . . . . » 43,636
53. Radicchi Lea . . . . » 43,251
54. Cenci Giuseppa . . . . » 43,175
55. Torelli Leonilde . . . . » 43,093
56. Stortini Orietta . . . . » 43.062
57. Batani Viviana . . . . » 42,948
58. Chiucchiù Assunta . . . . » 42,905
59. Pampanoni Giovanna . . . . » 42,863
60. Falchi Adele . . . . » 42,832
61. Epifani Sara . . . . » 42,680
62. Paolucci Diana . . . . » 42,413
63. Terenzi Mara . . . . » 42,336
64. Tattanelli Graziella . . . . » 42,155
65. Flamini Maria . . . . » 42,137
66. Brucolini Nadia . . . . » 42,062
67. Lanari Assunta . . . . » 42,057
68. Sagratella Maria Pia . . . . » 41,952
69. Taddei Graziella . . . . » 41,761
70. Solleciti Adua . . . . » 41,483
71. Spadacci Elena . . . . » 41,317
72. Di Agostino Cecoli Maria . . . . » 41,138
73. Lamincia Anna . . . . » 40,676
74. Ragnacci Eralda . . . . » 40,226
75. Pirri Anna . . . . » 40,200
76. Rulli Jolanda . . . . punti 39,875
77. Rofani Vittoria . . . . » 39,788
78. Salvadori Rita . . . . » 39,750
79. Cesarini Adele . . . . » 39,500
80. Pastonchi Elena . . . . » 39,437
81. Ciancaleoni Carla . . . . » 39,375
82. Francoletti Flora . . . . » 39,312
83. Giuliacci Edda . . . . » 39,123
84. Bacci Maria . . . . » 39,106
85. Bubbà Luigia . . . . » 39,097
86. Prosciutto Sestilia . . . . » 38.918
87. Garofoli Maddalena . . . . » 38,772
88. Ragnacci Liliana . . . . » 38.316
89. Moroni Jole . . . . » 38,051
90. Fiorucci Miranda . . . . » 37,875
91. Ciampoletti Nadia . . . . » 36,750
92. Babucci Silvana . . . . » 36,450
93. Morelli Maria Pia . . . . » 36,000
94. Rossi Adriana . . . . » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 4 luglio 1961

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale, è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso di ostetrica condotta a posti vacanti al 30 novembre 1959;

Esaminate le domande prodotte dalle candidate in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per le condotte a fianco di ciascuna indicate, le seguenti candidate:

1) Manni Fedora: Todi (1ª condotta);
2) Gobbini Antonia: Montecastello Vibio (unica);
3) Giuntini Pierina: Citerna (unica);
4) Camaiti Maria: Monteleone di Spoleto (capoluogo);
5) Gori Jolanda: Piegaro (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 4 luglio 1961

Il medico provinciale: LOPES

(4210)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.